



# COMUNE DI POZZUOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

AREA ..... Servizio ..... Categoria ..... Classe ..... Fascicolo .....  
Assessorato ..... Annotazioni .....  
PROPOSTA di deliberazione N. .... del .....

## **Registro delle Deliberazioni di Giunta Comunale - Delibera N. 28**

OGGETTO: Determinazione tariffe da applicarsi da parte dei concessionari di cui all'art. 354, comma 1, del DPR 495/1992, modificato dall'art. 199 del DPR 610/1996.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di Febbraio, alle ore 16:10, nella sala delle adunanze della casa comunale, si è riunita la Giunta Comunale in presenza del

### Sindaco:

Vincenzo	Figliolia	Presente
----------	-----------	----------

### Assessori:

1	Mario	- Marrandino - Vice Sindaco	Presente
2	Francesco	Cammino	Presente
3	Alfonso	Trincone	Presente
4	Roberto	Gerundo	Presente
5	Francesco	Fumo	Presente
6	Teresa	Stellato	Presente
7	Carlo	Morra	Assente

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Matteo Sperandeo

Presiede il sig. Vincenzo Figliolia nella qualità di Sindaco, il quale constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione del Sindaco;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal dirigente del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L;

Ritenuto la proposta meritevole di approvazione;

Ritenuta la competenza;

Visto il D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Visto lo Statuto Comunale;

con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge

### DELIBERA

-di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "*Determinazione tariffe da applicarsi da parte dei concessionari di cui all'art. 354, comma 1, del DPR 495/1992, modificato dall'art. 199 del DPR 610/1996.*

Proposta di deliberazione avente ad oggetto: determinazione tariffe da applicarsi da parte dei concessionari di cui all'art. 354, comma 1, del DPR 495/1992, modificato dall'articolo 199 del DPR 610/1996.

Premesso

Che si rende necessario affidare il servizio di rimozione dei veicoli, in considerazione che il precedente contratto con la società 'RGR 2000 Srl gruppo Esposito' è stato ultimato;

Che, ai fini di una nuova indizione di gara pubblica per l'affidamento del detto servizio di rimozione veicoli, è necessario, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 401 del 04/09/1998, determinare le tariffe da applicarsi da parte dei concessionari di cui all'articolo 354, comma 1, del D.P.R. 495 del 16/12/1992, come modificato dall'articolo 199 del D.P.R. n. 610 del 16/09/1996;

Visto l'art. 1 comma 4 del *Regolamento comunale delle entrate proprie e del rapporto con il contribuente*, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 31 del 20/01/2005;

Richiamato l'art. 2 del suddetto Regolamento che espressamente stabilisce, tra l'altro, che le determinazioni delle aliquote, delle tariffe e di qualsiasi altra misura delle entrate proprie compete alla Giunta Municipale;

Ritenuto di dover determinare le linee di indirizzo conferibili all'organo di gestione amministrativa per gli atti e provvedimenti di propria competenza;

#### PROPONE

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui s'intendono trascritte ed approvate:

Conferire indirizzo politico-amministrativo al Sig. Comandante di Polizia Municipale per l'adozione di tutti gli atti consequenziali e ogni attività gestionale finalizzata all'affidamento del servizio rimozione dei veicoli:

- a) incaricare il Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Municipale alla predisposizione di gara pubblica per l'affidamento del servizio rimozioni dei veicoli, secondo quanto disciplinato dal Decreto Ministeriale n. 401 del 04/09/1998;
- b) di approvare, ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 401 del 04/09/1998, le tariffe indicate negli allegati prospetti, che formano parte integrante del presente atto, da applicarsi da parte dei concessionari di cui all'articolo 354, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dall'articolo 199 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610;

Il Comandante  
Dirigente Corpo P.M.  
Col. Carlo Franchini

Sulla proposta di deliberazione che precede si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del DLgs 267/2000 (T.U.EE.LL.).

Il Comandante  
Dirigente Corpo P.M.  
Col. Carlo Franchini



*Comune di Pozzuoli*  
*(Provincia di Napoli)*

**OGGETTO** : PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE di G.M. : " DETERMINAZIONE TARIFFE DA APPLICARSI DA PARTE DEI CONCESSIONARI DI CUI ALL'ART. 354, COMMA 1, DEL DPR 495/1992, MODIFICATO DALL'ART. 199 DEL DPR 610/1996."

*Al Dirigente del Servizio Ragioneria*

**Visto** il D.Lgs. del 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.) ed in particolare gli artt. 49 e 153, nonché l'art. 2 (lett.e) del D.P.R. del 31.10.1996, n. 194;

**Visto** l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

**Visto**, inoltre, l'art. 88 dello Statuto ed il Regolamento di contabilità;

**Letta** la proposta di deliberazione e l'allegato parere sulla regolarità tecnica formulato dal Dirigente del Servizio proponente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

**ESPRIME IL SEGUENTE PARERE**


Nulla da osservare in ordine alla regolarità contabile della proposta.

Pozzuoli, li 5 MAR. 2014

*Al Dirigente*

*Dott. Prof. C. Cossiga*

*x Delega*



## Comune di Pozzuoli


(Provincia di Napoli)

Indennità giornaliera di custodia da applicarsi ai proprietari dei veicoli o aventi titolo alla restituzione da parte dei concessionari in seguito al servizio di rimozione sono determinate come segue:		
TIPO VEICOLO	tariffa giornaliera dal 1° al 30° giorno	tariffa giornaliera dal 31° giorno in poi
ciclomotori e moto veicoli a due ruote di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate	euro 2,00	euro 1,25
ciclomotori e moto veicoli a tre o quattro ruote, autoveicoli, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici, di massa complessiva fino a 2,5 tonnellate	euro 3,50	euro 2,00
autoveicoli, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici, di massa complessiva da 2,5 tonnellate a 3,5 tonnellate	euro 4,00	euro 2,50
autoveicoli, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici, di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate	euro 4,50	euro 3,00

NOTA: Tutti gli importi indicati nel presente prospetto devono intendersi non comprensivi di I.V.A.

Il Comandante  
Dott. Carlo P.M.  
Col. Gian Pasquale

**R G R 2000**  
Gruppo Esposito



# TARIFFE RIMOZIONE FORZATA

**D.M. 4 SETTEMBRE 1998 N. 401**

<b>VEICOLI FINO A 1.5 TON.</b>	<b>DIURNO 08:00 - 20:00</b>	<b>NOTTURNO &amp; FESTIVO</b>
<b>DIRITTO DI CHIAMATA</b>	<b>Euro 14.88</b>	<b>Euro 17.86</b>
<b>CARICO E SCARICO VEICOLO</b>	<b>Euro 22.30</b>	<b>Euro 26.76</b>
<b>PER KM.</b>	<b>Euro 3.20</b>	<b>Euro 3.84</b>
<b>CUSTODIA AL GIORNO</b>	<b>Euro 6.00</b>	<b>Euro 6.00</b>
<b>SOLO PER INT. CON CARICO E SCARICO</b>		<b>Euro 35.00</b> (6268)

<b>VEICOLI OLTRE 1.5 TON.</b>	<b>DIURNO 08:00 - 20:00</b>	<b>NOTTURNO &amp; FESTIVO</b>
<b>DIRITTO DI CHIAMATA</b>	<b>Euro 18.60</b>	<b>Euro 22.32</b>
<b>CARICO E SCARICO VEICOLO</b>	<b>Euro 37.20</b>	<b>Euro 44.64</b>
<b>PER KM.</b>	<b>Euro 3.72</b>	<b>Euro 4.47</b>
<b>CUSTODIA AL GIORNO</b>	<b>Euro 10.00</b>	<b>Euro 10.00</b>
<b>SOLO PER INT. CON CARICO E SCARICO</b>		<b>Euro 35.00</b>

Prezzi I.V.A. inclusa



**Comune di Pozzuoli**

(Provincia di Napoli)

**Tariffe per la rimozione dei veicoli di cui al D.M. n. 401 del 23/11/1998**

<b>TABELLA A</b>	
Per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate	Orario diurno 06,00 - 22,00 Orario notturno 22,00-06,00 e festivo 0-24,00
Diritto di chiamata	€ 12,20
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€ 18,28
Indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del veicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito)	€/Km 2,62
<b>TABELLA B</b>	
Per la rimozione del veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate	Orario diurno 06,00 - 22,00 Orario notturno 22,00-06,00 e festivo 0-24,00
Diritto di chiamata	€ 15,25
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€ 30,50
Indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del veicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito)	€/km 3,05
<b>TABELLA C</b>	
Per la rimozione del veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate	si applicano le tariffe di cui alla Tabella B) aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 tonnellate della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.
TARIFFA GANASCE BLOCCO AUTO (spese di apposizione e di successiva rimozione del ceppo)	€ 40,00
NOTA: Tutti gli importi indicati nel presente prospetto devono intendersi non comprensivi di I.V.A.	

Il Confedilante  
Direttore  
Confedilante

**Art. 354. DPR 495 del 16/12/1992**

**(Art. 159, CdS)**

**Concessione del servizio di rimozione e veicoli ad esso addetti.**

1. Il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159 del codice può essere affidato in concessione biennale rinnovabile a soggetti in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che dispongano di almeno uno dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite all'articolo 12 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE;
- b) età non inferiore ad anni 21;
- c) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- d) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
- e) non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;
- f) non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
- g) essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2043 del Codice Civile per un massimale che verrà determinato con il disciplinare di cui al comma 2.

2. Alla concessione provvede l'ente proprietario della strada. Alla concessione vanno allegate le prescrizioni tecniche del veicolo e copia delle formalità di omologazione di cui all'articolo 12. La concessione deve contenere la indicazione del numero dei veicoli impiegati con i loro estremi di identificazione e di omologazione, il tempo di validità della concessione e le tariffe da applicarsi secondo un disciplinare unico approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

3. Per la procedura di rimozione dei veicoli che costituisce, ai sensi dell'articolo 159, comma 4, del codice, sanzione amministrativa accessoria, si applicano le disposizioni dell'articolo 215 del codice e dell'articolo 397.

4. È vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno.



**Articolo 199 (DPR 610 del 16/09/1996)**

Art. 199. 1. All'art. 354 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1: A) la parola: <<autorimessa>> è sostituita dalla seguente: <<rimessa>>; B) alla lettera g) le parole da: <<con decreto>> a: <<Gazzetta Ufficiale della Repubblica>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con il disciplinare di cui al comma 2.>>; b) Al comma 2 dopo le parole: <<Ministro dei trasporti>> sono aggiunte le seguenti: <<e della navigazione>>.

02-9-03

32 

## PARTI I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in conformità al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed allo Statuto dell'ente, reca i principi afferenti l'accertamento e la riscossione di tutte le entrate proprie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nonché di favorire la collaborazione con il cittadino-contribuente.

2. Il regolamento costituisce attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dalla legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono il riferimento per gli altri regolamenti dell'ente, che devono ad esso conformarsi per quanto concerne l'accertamento e la riscossione delle entrate proprie, fermo restando quanto stabilito dal regolamento comunale di contabilità per gli aspetti dallo stesso disciplinati. Eventuali deroghe ai criteri generali recati dal presente regolamento, previste in considerazione dei particolari aspetti connessi alla natura dell'entrata stessa, devono essere espressamente indicate dagli atti che la disciplinano.

4. Le entrate proprie, alle quali si applica il presente regolamento, sono costituite da:

- a) tributi dell'ente, entrate assimilate e relativi accessori;
- b) rendite patrimoniali, entrate assimilate e relativi accessori;
- c) proventi dei servizi pubblici;
- d) corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
- e) canoni di uso;
- f) qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità.

### Art. 2 Determinazione della misura dell'entrata


1. La determinazione delle aliquote, delle tariffe e di qualsiasi altra misura delle entrate proprie compete alla Giunta, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge e dell'ordinamento locale della singola entrata quale risulta dal presente regolamento e da quello che, eventualmente, disciplina appositamente la medesima entrata.


2. La deliberazione di approvazione della misura di ciascuna entrata applicabile in ciascun anno, deve essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di riferimento. Nel caso in cui la deliberazione non sia adottata entro il predetto termine, è applicata la misura già in vigore nell'esercizio precedente, fatta salva ogni diversa disposizione di legge. Le determinazioni della misura delle entrate aventi natura tributaria non possono avere effetto retroattivo.

3. Per le entrate proprie aventi natura non tributaria, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi allo svolgimento del servizio od attività correlata alla medesima entrata, la

✓









misura di quest'ultima può essere adeguata nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento; l'incremento della misura applicata non ha effetto retroattivo. La rilevanza dell'incremento, non prevedibile al momento dell'adozione della deliberazione annuale di cui al precedente comma, dev'essere adeguatamente comprovata da apposita relazione del funzionario responsabile dell'entrata.

4. Nel caso in cui il termine per l'approvazione del bilancio risulti prorogato ad una data successiva all'inizio dell'esercizio di riferimento, le scadenze allo stesso anteriori, stabilite per provvedere al versamento di quanto dovuto dai contribuenti, sono differite alla fine del mese successivo al predetto termine. Ad esclusione di tale fattispecie, l'amministrazione non può prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data dell'adozione dei relativi provvedimenti.

5. Le tariffe dei servizi pubblici sono determinate in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, secondo i criteri indicati dagli artt. 117 e 201, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

6. Disposizioni, anche a carattere regolamentare, aventi natura interpretativa in materia di tributi locali, possono essere approvate soltanto in casi eccezionali, adeguatamente motivati in tal senso e in relazione alla ragionevolezza dell'interpretazione adottata.

### Art. 3

#### *Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni*

1. Con i regolamenti specifici di ogni singola entrata è disciplinata l'applicazione di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni; l'eventuale determinazione annuale della loro misura è effettuata con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente articolo.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti o delle deliberazioni di cui al comma 1, prevedano ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, ovvero loro misure più favorevoli per il contribuente, queste ultime sono applicate con decorrenza immediata, fatto salvo quanto stabilito dalla medesima disposizione di legge.

3. Le agevolazioni applicabili su istanza dei soggetti beneficiari, da consegnarsi nei termini dei regolamenti o disposizioni di ogni singola entrata, sono direttamente computate dai medesimi soggetti in sede di autofliquidazione dell'importo dovuto, fatto salvo il potere, da parte degli uffici comunali competenti, di accertare l'eventuale non debenza dell'agevolazione e di irrogare le conseguenti sanzioni amministrative.

4. Nel caso in cui per la concessione dell'agevolazione, sia necessaria l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge. Tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti se richiesta successivamente dal Comune, pena l'esclusione dell'agevolazione.

### Art. 4

#### *Soggetti responsabili delle entrate*

1. Spetta alla Giunta comunale la funzione di indirizzo e di programmazione delle entrate, in correlazione alle risorse specificamente assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione.

# Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 -11-1998

DECRETO 4 settembre 1998, n. 401.

**Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI  
E DELLA NAVIGAZIONE  
di concerto con  
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo 354, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dall'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, che demanda al Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, l'approvazione di un disciplinare unico riguardante le tariffe che debbono essere applicate dai soggetti concessionari del servizio di rimozione dei veicoli per le operazioni relative ed il massimale della polizza assicurativa contro la responsabilita' civile verso terzi per i veicoli adibiti alla rimozione;  
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 20 ottobre 1997;  
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 5939 del 5 dicembre 1997);

A d o t t a  
il seguente regolamento:  
Art. 1.

1. Le tariffe per la rimozione dei veicoli, da applicarsi da parte dei concessionari di cui all'articolo 354, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dall'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, sono individuate come segue:

A) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico

fino a 1,5 t:

a) diritto di chiamata..... L./km 20.000

b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo..... L./km 30.000

c) indennita' chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e, quindi, al luogo di deposito)..... L./km 4.300

B) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico

superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t:

a) diritto di chiamata..... L./km 25.000

b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo..... L./km 50.000

c) indennita' chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e, quindi, al luogo di deposito)..... L./km 5.000

C) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico

superiore a 3,5 t:

si applicano le tariffe della lettera B) aumentate del 10% per ogni

tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t

della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.

2. E' data facolta', agli enti concedenti il servizio di rimozione

dei veicoli, di prevedere una variazione in aumento o in diminuzione

di ogni singola voce tariffaria, non superiore al 20% di quella stabilita dal presente decreto a fronte di particolari situazioni temporali ed ambientali, alla densita' di traffico, alla dislocazione

delle depositerie ed alla variazione della popolazione presente nel

territorio interessato.

Art. 2.

1. Gli importi dovuti dai trasgressori per le spese di rimozione, come sopra fissati, devono essere determinati tenendo conto altresì

dei seguenti parametri di differenziazione:

a) operazione di intervento con unico autoveicolo di rimozione e con prelevamento nello stesso luogo, o in zone contigue, di più veicoli e loro convogliamento al deposito: il diritto di chiamata e

l'indennita' chilometrica, previsti, a seconda dei casi, alle lettere

A), B) e C) dell'articolo 1, comma 1, devono essere suddivisi per

il

numero di veicoli rimossi. La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo.

b) orario notturno o giornata festiva: aumento del 30% delle tariffe previste;

c) se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso e' consentita, al sensi del

comma 2 dell'articolo 397 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 495/1992, come modificato dall'articolo 224 del decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996, previo pagamento di tutte le operazioni gia' eseguite e da eseguire per la restituzione stessa.

2. Per eventuali casi di rimozione di veicoli, regolarmente parcheggiati, per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessita', nulla e' dovuto dai proprietari degli stessi.

Art. 3.

1. Le tariffe di cui all'articolo 1 sono aggiornate all'inizio di ogni anno dagli enti concedenti il servizio di rimozione, secondo le

previsioni di cui all'articolo 397, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, come modificato dall'articolo 224 del decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996, in misura non superiore all'intera variazione, accertata

dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati noto al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 4.

Il concessionario del servizio di rimozione deve dotare ogni veicolo adibito al servizio medesimo di polizza assicurativa contro

la responsabilita' civile verso terzi, prevista dall'articolo 2043

del codice civile per un massimale non inferiore a tre miliardi di

lire quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti all'articolo 1, comma 1, lettere A) e B), e non inferiore a cinque

miliardi di lire quanto ai veicoli da impiegare per il servizio previsto all'articolo 1, comma 1, lettera C).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Roma, 4 settembre 1998

Il Ministro dei trasporti  
e della navigazione

Burlando

Il Ministro dei lavori pubblici

Costa

Visto, il Guardasigilli: Flick

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1998

Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 369

#### N O T E

##### Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

##### Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 354, commi 1 e 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992), come modificato dall'art. 199 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 1996), e' il seguente:

"Art. 354 (Concessione del servizio di rimozione e veicoli ad esso addetti). - 1. Il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'art. 159 del codice puo' essere affidato in concessione biennale rinnovabile a soggetti in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che dispongono di almeno uno dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite all'art. 12 del presente regolamento e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE;
- b) eta' non inferiore ad anni 21;
- c) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- d) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
- e) non aver riportato condanne e non essere

sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attivita' di autoriparazione;  
f) non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;  
g) essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilita' civile verso terzi prevista dall'art. 2043 del codice civile per un massimale che verra' determinato con il disciplinare di cui al comma 2.

2. Alla concessione provvede l'ente proprietario della strada. Alla concessione vanno allegare le prescrizioni tecniche del veicolo e copia delle formalita' di omologazione di cui all'art. 12. La concessione deve contenere la indicazione del numero dei veicoli impiegati con i loro estremi di identificazione e di omologazione, il tempo di validita' della concessione e le tariffe da applicarsi secondo un disciplinare unico approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici".

- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti ministeriali ed interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Nota all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 354, comma 1, del sopra citato D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

- Il testo vigente dell'art. 397, comma 2, del gia' citato D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' il seguente:  
"2. Il trasferimento dei veicoli dal luogo dell'infrazione al luogo del deposito e' effettuato o direttamente con gli appositi veicoli appartenenti all'ente proprietario ovvero con gli autoveicoli appartenenti alle ditte cui il servizio e' stato concesso ai sensi dell'art. 159, comma 2, del codice, e dell'art.



354. In ogni caso i veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte dall'art. 12. L'organo di polizia precedente comunica all'interessato l'avvenuta rimozione ed il luogo di deposito, quando possibile. Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, e' consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta".

Nota all'art. 3:

- Il testo vigente dell'art. 397, comma 4, del piu' volte citato D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e' il seguente:

"4. Per la restituzione del veicolo rimosso l'interessato o la persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del luogo di deposito provando il titolo alla restituzione e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo tabelle preparate ed annualmente aggiornate dall'ente proprietario. Della avvenuta restituzione e' redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale e' rilasciata all'interessato. Del pagamento delle spese suddette e' rilasciata quietanza dal custode".

Nota all'art. 4:

- Il testo dell'art. 2043 del codice civile e' il seguente:

"Art. 2043 (Risarcimento per fatto illecito). - Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

**Allegato 1**  
**Tariffe di cui al D.M. 401/98**

**A) PER LA RIMOZIONE VEICOLI**

**Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.**

<b>Tipologia di intervento</b>	<b>Tariffa *</b>
Diritto di chiamata	€ 15,00
Operazioni connesse al carico e scarico veicolo	€ 22,00
Indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del carro al luogo d'intervento e, successivamente, alla depositeria) € al km	€ 4,00

**Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t fino a 3,5 t.**

<b>Tipologia di intervento</b>	<b>Tariffa *</b>
Diritto di chiamata	€ 18,00
Operazioni connesse al carico e scarico veicolo	€ 36,00
Indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del carro al luogo d'intervento e, successivamente, alla depositeria) € al km	€ 4,00

**\* Le tariffe di cui sopra si intendono maggiorate del 30% nei giorni festivi ed in orario notturno e ridotte nella misura del 50% nelle ipotesi previste dal capitolato di gara.**

**b) PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI E BLOCCO RUOTE**

Si applicano da parte del concessionario del servizio come determinate dalla Delibera G.M. del 2008 n.190, con seguenti criteri e modalità:

**1) Le tariffe per la custodia dei veicoli,**

- giornalieri per la custodia di autoveicoli: € 5,00;
- giornalieri per la custodia di ciclomotori: € 3,00;
- giornalieri per la custodia di motocicli: € 3,50;

**2) Tariffa del Blocco Ruote -**

- La tariffa di installazione – rimozione del Blocco Ruote è fissata in € 50,00

Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come appresso:

IL SINDACO  
sig. Vincenzo Figliolia

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Matteo Sperandio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal 6 MAR. 2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, T.U.E.L.)

Addi.....

Il Responsabile del Servizio  
IL DIRETTORE U.O.C.  
ORGANISMI UTILIZZAZIONALI  
GIOVANNI MATARAZZO

ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del T.U.E.L.

Il Responsabile del Servizio

Addi - 6 MAR. 2014

ASSEGNAZIONE ATTO

Il provvedimento viene assegnato per l'esecuzione al Dirigente, che, per ricevuta sottoscrive a margine:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Affari Legali.....                               | <input type="checkbox"/> Mobilità.....                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bilancio e Programmazione.....        | <input type="checkbox"/> Pian. e Gestione del Terr.rio..... |
| <input type="checkbox"/> Bradisismo e Prot. Civile.....                   | <input type="checkbox"/> Provveditorato/Economato.....      |
| <input type="checkbox"/> Direzione Generale.....                          | <input checked="" type="checkbox"/> Polizia Municipale..... |
| <input type="checkbox"/> Fiscalità Locale.....                            | <input type="checkbox"/> Protezione Sociale.....            |
| <input type="checkbox"/> Gabinetto del Sindaco.....                       | <input type="checkbox"/> Risorse Umane.....                 |
| <input type="checkbox"/> Gestione Beni Patr.li Serv. Cimit.li.....        | <input type="checkbox"/> Segreteria Generale.....           |
| <input type="checkbox"/> Igiene Urbana e Tutela Ambien.le.....            | <input type="checkbox"/> Servizi Produttivi.....            |
| <input type="checkbox"/> Infrastrutture.....                              | <input type="checkbox"/> Sportello del Cittadino.....       |
| <input type="checkbox"/> Istr.ne, Cultura, Sport, Turismo e Spett.lo..... | <input type="checkbox"/> .....                              |

Addi - 6 MAR. 2014

Il Segretario Generale